



COMUNE DI SEGUSINO

(Provincia di Treviso)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Sessione **STRAORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione – Seduta **PUBBLICA**

N° 30 DATA 30-09-2017	OGGETTO: Art. 24, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175: revisione straordinaria delle società partecipate.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese settembre, dalle ore 09:30, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

PAULON GLORIA	P
VERRI STEFANO	A
LONGO DIEGO	A
COPPE DENIS	P
SPADER MASSIMO	P
BALDOTTO DEBORAH	P
COPPE LORENA	P
LONGO MYRNA	P
MONTAGNER DIONIGI	P
MIOTTO ILARIO	P
MONTAGNER GIANFRANCO	P

Risultano, quindi, presenti n. 9 e assenti n. 2.

Presiede la seduta il SINDACO PAULON GLORIA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FOMMEI CLAUDIO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

OGGETTO: Art. 24, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175: revisione straordinaria delle società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito **TU**), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, pianificazione e programmazione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma

4);

Preso atto che:

- il Segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti esterni, ha predisposto un proprio **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**, descrittivo, che alla presente si allega (**Allegato A**);
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "**modello standard dell'atto di ricognizione**" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (**Allegato B**);

quindi, esaminato e condiviso **il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B**, questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

Riscontrato che il comune di Segusino alla data del 23 settembre 2016 partecipava utilmente ai fini della presente ricognizione alle seguenti società :

1. Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
 2. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,15%;
 3. Gal Alta Marca Trevigiana società consortile a r.l. con una quota del 0,83%
- Schievenin Alto Trevigiano Srl, CTM s.r.l. è stato successivamente fuso per incorporazione in ATS srl come meglio precisato nell'allegato A;

Visti, con riferimento alla partecipazione in Asco Holding spa:

- il parere legale pervenuto al prot. comunale n. 7199 in data 20/09/2017, a firma degli avv.ti F. Piron F e S. Rossi per conto della società Ascoholding spa;
- l'atto di intervento al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990 e s.m.i. pervenuto al prot. comunale n.7091 in data 16/09/2017, a firma del Sig. Oscar Marchetto per conto della società Plavisgas Srl (società socia di Asco Holding spa);
- il parere legale pervenuto al prot. comunale n. 7175 in data 19/09/2017, a firma degli avv.ti V. Domenichelli e G. Zago per conto della società Plavisgas Srl (società socia di Asco Holding spa);

Tenuto conto:

- degli atti istruttori acquisiti dal Comune;
- che la Società Asco Holding non ha tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;
- che è strategico per questo Ente mantenere la quota di partecipazione in Asco Holding spa, anche dal punto di vista finanziario avendo la società negli ultimi 5 anni sempre distribuito utili ai Comuni soci, svolgendo pertanto un ruolo fondamentale sugli equilibri economico- finanziari di questo Ente;

Dato atto :

- che alcune delle copiose tesi sviluppate dal privato interveniente mirano a contrastare in via preventiva i pareri legali autonomamente prodotti ai Comuni soci dalla società partecipata, al fine di facilitarne in modo informale e non ufficioso l'attività procedimentale, ed ad indirizzare la scelta dell'Ente comunale verso soluzioni, pur legittime, maggiormente coincidenti con l'interesse del socio privato ;
- che il procedimento in oggetto rientra tra quelli di cui all'art. 13 della L. n. 241/90 per i quali è esclusa qualsiasi forma di partecipazione in quanto atto amministrativo di pianificazione e/o di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- che in ogni caso l'intervento al procedimento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa ma anzi si evidenzia al contrario che la stessa Plavisgas nell'atto di intervento dichiara che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di

beneficio per l'interveniente (*“Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo è rendere evidente e indubitabile tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati: pag. 5 atto di intervento*);

- che comunque una volta avviato ed intrapreso il procedimento per la razionalizzazione della società Asco Holding spa dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" - sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" - del sito internet di questo Comune;
- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora intervengano pronunce giurisprudenziali o atti di indirizzo da parte degli organi di controllo vincolanti per l'Ente;

Ritenuto

a. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

1. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,0717%;
2. Gal Alta Marca Trevigiana società consortile a r.l. con una quota del 0,83%;

b. di procedere con riferimento alla partecipazione in Asco Holding Spa, alle seguenti misure di razionalizzazione:

- al fine di ottemperare alla raccomandazione della Corte dei Conti di proceduralizzare ogni decisione in materia, di proporre al consiglio di amministrazione della società Asco Holding Spa di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Holding che preveda la fusione della società Asco TLC Spa (sia per ridurre le spese di gestione che per adempiere a quanto richiesto dall'art. 20 lett b) del TUSP) e in ultima istanza, di avviare un processo di quotazione, entro i termini di legge, attraverso la fusione con la società ASCOPIAVE Spa già quotata nel mercato regolamentato di Borsa Italiana, che permetterebbe la legittima detenzione delle quote indipendentemente dal rispetto dei parametri di cui all'art. 4 dello stesso TUSP. Il tutto secondo le valutazioni che il Consiglio di amministrazioni di Asco Holding riterrà opportune sia dal punto di vista economico finanziario che della tutela del valore delle azioni e che dovrà essere poi posto in votazione nell'assemblea dei soci di Asco Holding Spa;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, qui allegato sub 1);

TUTTO CIO' PREMESSO;

UDITI i seguenti interventi:

SEGRETARIO COMUNALE: spiega che, con il presente provvedimento si tratta di dare attuazione ad una legge che introduce un giro di vite sulle partecipazioni societarie dei Comuni. Già alcuni anni fa sono stati fatti alcuni tentativi con delle leggi e c'è stata anche tutta una campagna giornalistica che vede le partecipazioni dei Comuni come una fonte di spreco di denaro pubblico, pertanto si è arrivati a questa Legge che introduce dei paletti: i Comuni infatti non potrebbero partecipare a delle società che non abbiano un fatturato minimo di 500.000,00 Euro (che poi dopo nel tempo aumenterà fino ad 1.000.000,00 di Euro), che non abbiano dipendenti o che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello degli Amministratori e che le società non siano strettamente indispensabili per le finalità istituzionali del Comune. Il Comune di Segusino detiene 3 partecipazioni: quella in A.T.S., che gestisce il Servizio Idrico (ed ha incorporato lo Schievenin), quella in Asco e quella nel G.A.L. (che dà una mano ai Comuni per l'ottenimento di fondi europei): per quest'ultima, l'interpretazione che si è ritenuto di avviare, salvo modifiche di rotta, è di mantenerla, perché è stata costituita sulla base di una normativa europea ritenuta prevalente

rispetto a queste norme per il fatturato e per il personale, rispetto alle quali non ci si sta dentro, poiché il G.A.L. non ha, per sua natura, un volume d'affari particolarmente elevato; il grosso problema è la partecipazione in AscoHolding, che è un gruppo che ha varie società, la cui più importante è l'Ascopiave, vera cassaforte del gruppo, che gestisce e commercializza il gas ed è un tesoretto particolarmente importante per il Comune di Segusino, perché gli consente di ottenere, da tanti anni, dei dividendi cospicui, che gli permettono di puntellare il Bilancio e di fare delle spese altrimenti insostenibili (né sostenibile sarebbe l'intero Bilancio del Comune); il problema è sorto perché l'AscoHolding non ha personale, ma non è una cosa rilevante, perché caratteristica delle Holding è proprio quella di non avere personale, poiché non operative, ma organizzare altre società. La strada che è stata scelta, tempo fa, assieme ad altri Comuni, è stata quella della fusione con Asco TLC, che fa parte del gruppo Asco e che, sostanzialmente, si occupa di fibra. La situazione si è complicata quanto è pervenuto, da parte di un privato, un atto di intervento al procedimento a questo Comune e agli altri Comuni soci, e ha manifestato la propria contrarietà all'ipotesi di fusione con Asco TLC, motivandola giuridicamente e suggerendo quella con Asco Piave, in quanto più economica e più legittima in relazione alla normativa che disciplina la partecipazione degli enti pubblici nelle società. Si è, perciò, deciso un atteggiamento prudente come stanno facendo alcuni Comuni, per cui non si prende una decisione netta, ma si aprono più strade, cioè si individuano anzitutto le criticità e come possibile soluzione si propone la fusione, in AscoTLC e in subordine quella in Ascopiave (soluzione preferibile al privato) e si demanda al Consiglio di Amministrazione della società Asco Holding S.p.A. perché studi il progetto di fusione più opportuno e più legittimo; si avvia un percorso non definendo esattamente quale sarà l'esito di tale percorso e si dovrà decidere anche in base a quello che farà il privato, che ha minacciato anche azioni legali nei confronti delle singole Amministrazioni, nell'ipotesi che adottino dei provvedimenti a lui non graditi.

SINDACO: precisa che si tratta di una decisione molto complessa da prendere ed è decisione importante, perché il Bilancio del Comune di Segusino dipende dai dividendi dell'Asco e trovarsi di punto in bianco in questa situazione non è semplice; la linea che prevale tra i Comuni è quella della fusione con Asco TLC, salva l'alternativa della fusione con AscoPiave; ritiene che non sia una decisione che va lasciata interamente al Consiglio Comunale, ma che andrebbe approfondita perché di natura molto tecnica; per questo è stato scelto di demandare la decisione all'Asco e ad un accordo con i Comuni; legge la delibera nella parte in cui si dispone: *“di procedere, con riferimento alla partecipazione in Asco Holding Spa, alle seguenti misure di razionalizzazione: a. di mantenere la quota di partecipazione per i motivi meglio espressi in premessa; b. proporre al consiglio di amministrazione della società Asco Holding Spa ed agli altri Comuni soci di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Holding che preveda la fusione della società con altra od altre del gruppo; tale piano dovrà essere redatto secondo le valutazioni che il Consiglio di amministrazioni di Asco Holding riterrà opportune sia dal punto di vista economico finanziario che della tutela del valore delle azioni e delle partecipazioni dei soci nonché legittime con riferimento alle normative che disciplinano la complessa materia e dovrà essere poi posto in votazione nell'assemblea dei soci di Asco Holding Spa”*; infine, spiega cosa fanno gli altri Comuni, ovvero i Comuni a guida Lega hanno scelto la fusione con Asco TLC, altri con AscoPiave, altri ancora hanno deciso di fondere la società senza specificarne esattamente le modalità.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

VISTI:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49, del 19.08.2017, concernente la ricognizione della dotazione organica;
- i Decreti Sindacali n. 9, 10, 11 e 12, del 30.06.2017, di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Finanziario, Amministrativo e Tecnico, e loro surroga;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegati A e B**), autorizzando il responsabile del procedimento di ricognizione alle modifiche non sostanziali alle schede di rilevazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo pianificatorio e programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
4. di confermare pertanto il mantenimento delle seguenti partecipazioni, senza misure di razionalizzazione:
 - Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,0717%;
 - Gal Alta Marca Trevigiana società consortile a r.l. con una quota del 0,83%
5. di confermare la partecipazione in Asco Holding spa in quanto strategica anche dal punto di vista finanziario per il Bilancio dell'ente e di proporre al consiglio di amministrazione dell'Asco Holding Spa di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Holding che preveda la fusione della società Asco TLC, (sia per ridurre le spese di gestione che per adempiere a quanto richiesto dall'art. 20 lett b) del TUSP) e in ultima istanza, di avviare un processo di quotazione, entro i termini di legge, attraverso la fusione con la società ASCOPIAVE già quotata nel mercato regolamentato di Borsa Italiana, che permetterebbe la legittima detenzione delle quote indipendentemente dal rispetto dei parametri di cui all'art. 4 dello stesso TUSP. Tale piano dovrà essere poi posto in votazione nell'assemblea dei soci di Asco Holding spa ;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. di dare atto che:
 - una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora intervengano pronunce giurisprudenziali o atti di indirizzo da parte degli organi di controllo vincolanti per l'Ente;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAULON GLORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Segusino, 20-10-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Segusino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ____ fogli.

Segusino,



IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE